



La liquidazione giudiziale

dott.ssa Fabiola Di Francesco

dott. Mario Marzovilla

dott.ssa Roberta Paradiso

E le principali novità del ruolo di Curatore

dott. Salvatore Rapino



Scomparsa del termine fallimento, sostituito con l'espressione
“Liquidazione Giudiziale ed **eliminazione del termine fallito che viene
sostituito con quello di debitore.**”

Art. 121 C.c.i.

Presupposti della liquidazione giudiziale

1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli **imprenditori commerciali** che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'Art. 2, comma 1, lettera d), e che siano in **stato di insolvenza**, Art. 2, comma 1, lettera b),

b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni

d) «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348



Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pescara

Art. 37 C.c.i. prevede che lo strumento con cui si può **accedere alla procedura è il ricorso che può essere presentato:**

- ✓ dal debitore
- ✓ dai creditori
- ✓ dagli organismi di vigilanza
- ✓ dal **Pubblico Ministero: i cui poteri di quest'ultimo vengono ampliati rispetto la precedente disciplina, essendo legittimato a presentare ricorso in ogni caso in cui abbia notizia di stato d'insolvenza, Art. 38 C.c.i..**

Art. 40 C.c.i. - Domanda di accesso alla procedura

Art. 41 C.c.i. - Procedimento per l'apertura della Liquidazione Giudiziale



Il tribunale, verificati i requisiti di cui all'Art. 121 C.c.i., dichiara l'apertura della procedura **Art. 49 C.c.i.**

Gli organi predisposti restano i medesimi:

- ✓ Tribunale: Art. 122 C.c.i. -ex Art. 23 L. Fall.-
- ✓ Giudice delegato: Art. 123 C.c.i. -ex Art. 25 L. Fall.-
- ✓ Curatore: Art. 125 C.c.i. **la cui nomina dovrà avvenire in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 356-359 C.c.i.**
Si recepisce, inoltre, quanto richiesto in ordine alla trasparenza e alla pubblicità richieste alle Pubbliche Amministrazioni.
- ✓ Comitato dei creditori: Art. 138 C.c.i. -ex Art. 40 L. Fall.


ciascun componente potrà delegare una delle proprie attività ad un professionista a proprie spese.

La sentenza di apertura può, altresì prevedere la **nomina di un esperto (o più)** in possesso dei medesimi requisiti previsti per il curatore, per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore.



EFFETTI DELL'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE (1/2)

- ❑ Art 143 C.c.i. specifica che l'apertura della liquidazione determina l'interruzione del processo.
Tuttavia **differisce i termini per la riassunzione all'interruzione del procedimento** dichiarata dal Giudice Istruttore.



Artt. 142-149 C.c.i.

Artt. 42-49 L. Fall.

- ❑ Art. 146 C.c.i. integra il “coinvolgimento” degli organi della procedura (curatore e comitato dei creditori) il cui **parere è richiesto nella determinazione dei limiti sui beni del fallito non compresi nella liquidazione** (la cui determinazione resta comunque a carico del GD)

- ❑ Art. 147 C.c.i.: **l'abitazione del debitore non può essere distratta se a questi necessaria**, fino alla sua liquidazione



Artt. 150-162 C.c.i.

Artt. 51-63 L. Fall.

- ❑ Art.152 C.c.i. che oltre a richiamare l'Art. 52 L. Fall. dispone che il G.D. **può assegnare i beni garantiti da pegno, ipoteca, previa istanza del creditore, acquisita la valutazione.**


Inoltre, se il valore di stima (ovvero il ricavato della vendita al netto delle spese) risulti maggiore dell'assegnazione il creditore dovrà corrispondere alla procedura la differenza.

- ❑ Art. 154 C.c.i. individua come termine della **sospensione degli interessi** (dall'apertura della procedura) **all'archiviazione della procedura** (non solo la chiusura).




Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pescara

EFFETTI DELL'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE (2/2)



ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI

Le differenze vanno riscontrate nella data da cui gli stessi decorrono, ovvero dal **deposito della domanda di liquidazione, al fine di evitare che tra il deposito della domanda e l'apertura della procedura si verifichino “danni” ai creditori.**



RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI


Al fine di tutelare le aspettative creditorie della massa si segnalano:

- i) Art. 172 C.c.i. (ex art. 72 L. Fall.) limita le ipotesi di **predeuzione sui rapporti giuridici pendenti ai soli crediti maturati nel corso della procedura**
- ii) Art.173 C.c.i. secondo cui per gli accordi stipulati prima dell'apertura della liquidazione sono opponibili alla massa per il 50% dell'importo del valore versato dal promissario acquirente
- iii) Art. 175 C.c.i. scioglimento automatico dei contratti a carattere personale
- iv) Art. 177 C.c.i. sulla locazione finanziaria viene riconosciuta al concedente di insinuarsi al passivo se il valore risulti maggiore
- v) Art. 189 C.c.i **Materia Giuslavoristica dettagliata**



Art. 211 C.c.i. «**L'apertura della liquidazione giudiziale non determina la cessazione dell'attività d'impresa** quando ricorrono le condizioni di cui ai commi 2 e 3.

Con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, il tribunale **autorizza il curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa**, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dall'interruzione può derivare un grave danno, **purchè la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori**».



Monitoraggio durante l'esercizio provvisorio

- i) Convocazione del comitato dei creditori con cadenza trimestrale
- ii) Se il comitato dei creditori non ravvisa l'opportunità di proseguire l'attività, il GD ne ordina la cessazione
- iii) Rendiconto semestrale (e a conclusione) dell'attività
- iv) Tempestiva informazione da parte del curatore in caso di sopravvenute circostanze che possono influire sull'esercizio



Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pescara

Art. 213 C.c.i.

Liquidazione del patrimonio

3. Il programma è suddiviso in sezioni in cui sono indicati separatamente criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili **tempi di realizzo**.

Nel programma sono, inoltre, indicati le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio. Sono, altresì, indicati gli esiti delle liquidazioni già compiute.

- 
- 12 mesi dall'apertura della procedura I° esperimento di vendita ed inizio attività recupero crediti
 - Completamento liquidazione: 5 anni (7 anni se autorizzato dal Giudice Delegato)
 - I singoli atti liquidatori devono essere approvati dal Giudice Delegato
 - Tentativi di vendita: massimo n. 6 -salvo diversa autorizzazione del Giudice Delegato-



Modalità della liquidazione



- ❑ Art. 214 C.c.i.
preferenza del legislatore per la liquidazione dell'intera azienda o dei suoi rami che permette una conservazione delle maestranze, dei clienti, del know how e dell'eventuale avviamento in un'ottica di continuità aziendale

- ❑ Art.216 C.c.i.
Il Giudice Delegato riacquista un ruolo centrale poiché a lui è affidata la **determinazione delle modalità di liquidazione dei beni, attualmente rimessa alle scelte del curatore**



Volontà di avvicinare la modalità di liquidazione concorsuale a quella esecutiva


- ✓ introduzione generalizzata della vendita telematica come modalità di vendita;
- ✓ ruolo del giudice delegato e di conseguenza ruolo del curatore e del comitato dei creditori.



Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pescara

Art. 233 C.c.i Casi di chiusura

- A. se nel termine stabilito nella sentenza con cui è stata dichiarata aperta la procedura non sono state proposte domande di ammissione al passivo
- B. quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione
- C. quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo
- D. quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, nè i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'articolo 130.



lettere a) e b), il **curatore convoca l'assemblea ordinaria dei soci per le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell'attività o della sua cessazione** ovvero per la trattazione di argomenti sollecitati, con richiesta scritta, da un numero di soci che rappresenti il venti per cento del capitale sociale.

lettera c), non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale (art. 234 C.c.i.)